

O.d.G. del

13/11/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

2

Deliberazione n° ____/2013

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ACCORDO AZIENDALE DEL 18/09/2013: PRESA ATTO ED APPROVAZIONE.

Ufficio proponente: Area Personale

ALLEGATI/NOTE:

- 1 - Nota aziendale del 13/09/2013, prot. 14'977
- 2 - Accordo aziendale del 18/09/2013
- 3 - Nota aziendale del 20/09/2013, prot. n° 15'380/UP
- 4 - Nota FILT-CGIL e FIT - CISL del 20/09/2013
- 5 - Nota FILT-CGIL e FIT - CISL del 24/09/2013,
- 6 - Nota FILT-CGIL e FIT - CISL del 23 ottobre 2013
- 7 - Ordine di servizio n° 78 del 28 ottobre 2013

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- ❖ con deliberazione n° 49 adottata il 09/09/2013 il Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha ratificato l'Accordo raggiunto in data 26 giugno 2013 tra l'Azienda e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT- CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL ed UGL TRASPORTI in materia di "Recupero della produzione chilometrica", al fine di incrementare le percorrenze chilometriche effettuate nell'ambito del TPL;
- ❖ il precitato Accordo, applicabile esclusivamente al personale che opera nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, ha trovato applicazione a decorrere dal 16 settembre 2013, tenuto conto dell'avvio della nuova turnistica del personale di guida conseguente alla ottimizzazione dei turni ed alla riorganizzazione dell'attività di rimessaggio;
- ❖ negli artt. 6) e 7) dell'Accordo sopra citato sono stati individuati i dipendenti beneficiari e le modalità di assegnazione dei buoni pasto, da corrispondere a fronte delle misure individuate nell'Accordo stesso;
- ❖ in particolare l'art 6) disciplina le modalità di assegnazione del buono pasto a favore del personale di guida, mentre l'art. 7) riguarda il restante personale del TPL beneficiario dell'Accordo;
- ❖ tuttavia, sia nel corso del confronto sindacale preliminare alla sottoscrizione dell'Accordo del 26/06/2013 che in incontri sindacali successivi (rispettivamente del 30 luglio e 7 settembre u.s.), le OO.SS. avevano posto la questione di definire in maniera più puntuale ed articolata la modalità di fruizione del buono pasto da parte del personale non di guida rientrante nella disciplina dell'art. 7) di cui sopra;
- ❖ pertanto, alla luce delle specifiche richieste sindacali e degli impegni aziendali assunti nel corso delle precedenti trattative, con nota del 13/09/2013, prot. az. 14'977, è stato fissato un apposito incontro per il 18 settembre u.s. (ALL. 1);

- ❖ in occasione del predetto incontro, al termine di un'ampia ed articolata discussione., si è giunti con le OO.SS. di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL TRASPORTI, alla sottoscrizione, ad integrazione delle previsioni di cui all'art. 7) dell'Accordo all'art. 7 dell'Accordo del 26/06/2013, di uno specifico Accordo (**ALL. 2**), la cui efficacia è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ in fase di sottoscrizione è stato convenuto con le OO.SS. che le disposizioni contenute nell'Accordo del 18/09 u.s. avrebbero avuto la medesima validità temporale dell'Accordo del 26/06/2013 e che alla cessazione del periodo di validità avrebbero trovato nuovamente applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo aziendale del 14/06/1995 in materia di settimana corta, temporaneamente derogate dall'Accordo raggiunto;
- ❖ In sintesi, le misure contenute nell'Accordo del 18/09/2013 per le diverse categorie di lavoratori sono le seguenti:
 - a) il personale amministrativo, quello ausiliario operante nel settore del trasporto su gomma, ivi compresi gli autisti di direzione, e gli inidonei riqualificati (ad esclusione di quelli addetti al servizio di portierato per i quali è stata prevista apposita disciplina) maturano il diritto alla assegnazione del buono pasto nell'ipotesi di svolgimento di una prestazione giornaliera effettiva di durata di almeno 8 (otto) ore, con una ripresa pomeridiana di almeno 3 (tre) ore ed osservazione della pausa pranzo (di durata compresa tra 30 e 120 minuti) nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 14:00, e ciò a parziale modifica dell'Accordo sindacale del 14/06/1995 vigente in materia di settimana corta;
 - b) in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dall'art. 7 dell'Accordo aziendale del 26/06/2013, il personale che svolge le mansioni di Coordinatore di Esercizio e di Addetto all'Esercizio, trattandosi queste di prestazioni in molti casi non interrompibili e con turni distribuiti a copertura dell'intera giornata, ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto dovrà rendere una prestazione giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa. Analogo criterio sarà applicato al personale che svolge le mansioni di verificatore titoli di viaggio, capolinea e manovratore e a quello addetto al furgone del Pronto Intervento;
 - c) il personale riqualificato addetto al servizio di portierato, che ruota su grafici giornalieri a copertura delle 24 (ventiquattro) ore e le cui mansioni non sono interrompibili perché chiamato a coprire turni o porzioni di essi in continuità con quello assegnato, ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto dovrà rendere una prestazione lavorativa giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa.
 - d) Il personale dell'Area Tecnica ed i distributori dell'Ufficio Magazzino, ai fini del riconoscimento del buono pasto giornaliero dovranno rendere nell'arco della giornata una prestazione lavorativa complessiva di almeno 8 (otto) ore, con una pausa di almeno 30 minuti e non superiore a 120, da effettuare secondo l'organizzazione del reparto, a prescindere dalla durata della ripresa.
- ❖ Al fine di evitare che potessero intervenire interpretazioni differenti rispetto alla volontà contrattuale raggiunta, con nota del 20/09/2013, prot. az. n° 15'380/UP (**ALL. 3**), debitamente notificata a tutte le OO.SS., l'Azienda ha precisato quanto segue:
 - 1) ai fini dell'assegnazione del buono pasto, rientra nella disciplina sopra descritta alla lettera a) tutto il personale aziendale del settore TPL che svolge mansioni "impiegatizie", anche qualora non appartenente ad un'Area Amministrativa e non destinatario dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta;
 - 2) la fascia oraria sopra indicata alla lettera a) deve intendersi come fascia oraria in cui deve avere "inizio", e non necessariamente concludersi, la pausa pranzo richiesta per il riconoscimento del buono pasto a favore del personale a cui si applica la predetta disciplina;
- ❖ Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, con nota presentata al protocollo aziendale in data 20/09/2013 (**ALL. 4**) le OO.SS. di FILT-CGIL e FIT – CISL hanno reso noto la necessità di svolgere un apposito referendum, programmato inizialmente per il 25/09/2013 e successivamente rinviato a data da definirsi (vedi nota FILT-CGIL

e FIT – CISL del 24/09/2013, **All. 5**). Tuttavia, con nota del 23 ottobre 2013 (**All. 6**) le predette OO.SS. hanno comunicato che il referendum indetto non avrebbe avuto più luogo confermando all'uopo il contenuto delle determinazioni raggiunte in merito con l'Accordo stesso.

- ❖ Tanto premesso, si propone di prendere atto ed approvare l'Accordo aziendale del 18/09/2013, i cui contenuti, peraltro, sono stati già in parte resi noti al personale con l'ordine di servizio n° 78 del 28/10/2013 (**All. 7**).

La Responsabile dell'Area Risorse Umane _____

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed approvare l'Accordo aziendale avente ad oggetto "*Integrazione dell'Accordo Aziendale del 26/06/2013. Assegnazione dei buoni pasto al personale non di guida del T.P.L.*", sottoscritto in data 18/09/2013 dalla Direzione dell'AMAT e dalle Rappresentanze delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL-Trasporti, UGL-Trasporti;
- 2) di prendere atto, altresì, del contenuto della nota 20/09/2013, prot. az. n° 15'380/UP (ALL. 3), debitamente notificata a tutte le OO.SS.;
- 3) di autorizzare l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, per le rispettive competenze, a porre in essere tutte le misure necessarie all'attuazione dell'Accordo.

ACCORDO AZIENDALE

"Integrazione dell'Accordo Aziendale del 26/06/2013. Assegnazione dei buoni pasto al personale non di guida del T.P.L."

Il giorno 18 settembre 2013, alle ore 11:30, presso la sede aziendale si è tenuto l'incontro Azienda / OO. SS. relativo alle modalità di "Assegnazione dei buoni pasto al restante personale del TPL", come individuato nell'art. 7 dell'Accordo sindacale raggiunto in data 26/06/2013.

Sono presenti:

• Per l'Azienda:

Il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia;

Il Direttore Amministrativo, Dott. Piero Carallo;

Il Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;

• Per le OO. SS:

FILT-CGIL: Sigg. Rosati G., Marinelli E. e Di Giorgio R.;

FIT-CISL: Sigg. Manco A. e Greco O.;

UILTRASPORTI: Sigg. Basile A. e Di Ponzio C.

UGL TRASPORTI: Sigg. Pisani D.

Premesso che:

- ❖ In data 26 giugno 2013 l'Azienda e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL ed UGL TRASPORTI hanno raggiunto un Accordo avente ad oggetto il "Recupero della produzione chilometrica", con lo scopo di incrementare le percorrenze chilometriche effettuate nell'ambito del trasporto pubblico locale;
- ❖ il precitato Accordo, applicabile esclusivamente al personale che opera nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, individua, altresì, agli artt. 6) e 7) i beneficiari e le modalità di assegnazione dei buoni pasto, da corrispondere a fronte delle misure di attuazione individuate nell'Accordo stesso;
- ❖ l'efficacia dell'Accordo del 26/06/2013 è stata subordinata all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ed all'esito positivo del referendum dei lavoratori, indetto dalle OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. n° 300/1970;
- ❖ con propria nota dell'08/07/2013, prot. az. n° 11/371, le OO.SS. firmatarie hanno reso noto che il referendum, tenutosi regolarmente in data 5 luglio 2013, ha avuto esito positivo;
- ❖ l'Accordo è stato successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n° 49 del 09/09/2013 ed ha trovato applicazione a decorrere dal 16 settembre 2013, con particolare riferimento alla nuova turnistica del personale di guida, conseguente alla ottimizzazione dei turni, alla riorganizzazione dell'attività di rimessaggio ed alla individuazione delle modalità per la fruizione dei buoni pasti da parte del personale non di guida, ricadente nell'art. 7 dell'Accordo del 26/06/2013;
- ❖ in occasione dell'incontro sindacale dello scorso 7 settembre 2013, le OO.SS. hanno posto la questione della necessità di definire le modalità applicative dell'assegnazione dei buoni pasto al personale del TPL di cui all'art. 7 del citato Accordo;

Società per Azioni con Socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 72561 - Fax +39 099 7794247 - web: www.amat.ta.it - e-mail: amat@amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita IVA e IS. iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146130723
Capitale sociale: € 5.497.271,00 interamente versato

* con nota di convocazione del 13/09/2013, prot. az. n° 14/977 si è fissato l'incontro odierno;
Tanto premesso al termine di un'ampia ed articolata discussione, ad integrazione delle previsioni già contenute nell'art. 7 sopra citato, le parti convengono quanto segue:

ART. 1)

(Criteri per l'assegnazione del buono pasto al restante personale del T.P.L.)

- 1) Ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto, si stabilisce, a parziale modifica dell'Accordo sindacale del 14/05/1995 vigente in materia di settimana corta, che il personale amministrativo ed il personale ausiliario operante nel settore del trasporto su gomma, ivi compresi gli autisti di direzione ed il personale inidoneo riqualificato non rientrante nei successivi punti, potrà osservare la pausa pranzo prevista (di durata compresa tra 30 e 120 minuti) nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 14:00, fermo restando, nella giornata lavorativa, lo svolgimento di una prestazione effettiva di durata di almeno 8 (otto) ore, con una ripresa pomeridiana di almeno 3 (tre) ore.
- 2) Relativamente al personale che svolge le mansioni di Coordinatore di Esercizio e di Addetto all'Esercizio, trattandosi queste di prestazioni in molti casi non interrompibili, con turni di lavoro distribuiti a copertura dell'intera giornata ed assegnati a rotazione grafica al personale, ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto, in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dall'art. 7 dell'Accordo aziendale del 26/06/2013, il personale addetto dovrà rendere una prestazione giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa.

Analogo criterio dovrà essere applicato per la corresponsione del buono pasto al personale:

- A. che svolge le mansioni di verificatore titoli di viaggio, capolinea e manovratore, trattandosi di mansioni svolte da personale appartenente all'Area Esercizio e finalizzate a garantire la regolarità del servizio, pur con le limitazioni previste dall'art. 7 dell'Accordo aziendale del 26/06/2013 per il personale inidoneo;
- B. addetto al furgone del pronto intervento.
- 3) In analogia a quanto previsto al comma 2, in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dall'art. 7 dell'Accordo aziendale del 26/06/2013, il personale riqualificato addetto al servizio di portierato, che ruota su grafici giornalieri a copertura delle 24 (ventiquattro) ore e le cui mansioni non siano interrompibili perché chiamato a coprire turni o porzioni di essi in continuità con quello assegnato, ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto dovrà rendere una prestazione lavorativa giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa.
- 4) Relativamente al personale dell'Area Tecnica ed ai distributori dell'Ufficio Magazzino, si stabilisce che per il riconoscimento del buono pasto giornaliero, lo stesso dovrà rendere nell'arco della giornata una prestazione lavorativa complessiva di almeno 8 (otto) ore, con una pausa di almeno 30 minuti e non superiore a 120, da effettuare secondo l'organizzazione del reparto, a prescindere dalla durata della ripresa.

ART. 2)

(Durata)

Le disposizioni contenute nell'art. 1 avranno la medesima validità temporale dell'Accordo del 26/06/2013. Alla cessazione del periodo di validità del presente Accordo, troveranno nuovamente applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo aziendale del 14/06/1995, temporaneamente derogate dal presente Accordo.

ART. 3)
(Efficacia)

L'efficacia del presente è sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione
L.C.S.

Per l'Azienda:

Il Direttore Generale, Ing. Giovanni Mathecchia

Il Direttore Amministrativo, Dott. Piero Carallo

Il Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

~~Il Responsabile dell'Area Esercizio, P.I. Cosimo Russo~~

Per le OO. SS.:

FILT-OSIL: Sigg.

FIT-CISL: Sigg.

UILTRASPORTI: Sigg.

UGL TRASPORTI: Sigg.

Al. 3



Prot. az. n° 15380 /UP

Taranto, 20 SET. 2013

Alle OO.SS.
FILT - CGIL E-M
FIT - CISL E-M
UIL TRASPORTI E-M
UGL E-M

21-09-2013

e p.c.
" "

FAISA - CISAL 21/09/13
SINAI E-M 21/09/13

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo sindacale del 18 settembre 2013 ("Integrazione dell'Accordo aziendale del 26/06/2013. Assegnazione buoni pasto al personale non di guida del T.P.L.). Chiarimenti

Con riferimento a quanto in oggetto, onde evitare che possano intervenire interpretazioni differenti rispetto alla volontà contrattuale già raggiunta, si precisa quanto segue.

- a) rientra nella disciplina di cui al punto 1) dell'art. 1) dell'Accordo sindacale del 18 settembre u.s. tutto il personale aziendale del settore TPL che svolge mansioni "impiegatizie", anche qualora non appartenente ad un'Area Amministrativa. Pertanto, ai fini della corresponsione del buono pasto, le predette disposizioni si applicheranno al personale impiegatizio di tutte le A-ree, anche qualora non destinatario dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta;
- b) la fascia oraria di cui al punto 1) dell'art. 1) deve intendersi come fascia oraria in cui deve avere "inizio", e non necessariamente concludersi, la pausa pranzo richiesta per il personale di cui sopra lettera a).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Al 4

LE SEGRETERIE TERRITORIALI E AZIENDALI

FILT-CGIL

FIT-CISL

ALLA DIREZIONE GENERALE AMAT SPA

-SEDE-

OGGETTO: RICHIESTA TABULATI.

Con la presente le scriventi chiedono il rilascio del tabulato dipendenti relativo ai seguenti settori:

- Area amministrativi
- Area tecnica/officina
- Portierato aziendale

La richiesta si rende necessaria per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie, così come da informativa protocollata in data 19/09/2013.

Distinti saluti.

Sig. Puddik

15350

20 SET. 2013

LE SEGRETERIE TERRITORIALI ED AZIENDALI

FILT-CGIL

FIT-CISL

15299
19 SET. 2013
LE SEGRETERIE TERRITORIALI E AZIENDALI

FILT-CGIL

FIT-CISL

A SEGUITO DELLE INTEGRAZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO AZIENDALE SUL RECUPERO DELLA PRODUZIONE CHILOMETRICA SOTTOSCRITTO DALLE OO.SS. IN DATA 26/06/2013, OGGETTO DELL'INCONTRO DEL 18/09/2013, LE SCRIVENTI SEGRETERIE INDICONO PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2013, PRESSO LA SALA SINDACALE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO, UN REFERENDUM DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI FISSI DEI SETTORI:

AMMINISTRATIVI

AREA TECNICA/OFFICINA

PORTIERATO

IN TALE OCCASIONE I LAVORATORI ESPRIMERANNO IL LORO PERSONALE PARERE SU QUANTO SOTTOSCRITTO.

IL REFERENDUM SI TERRA' DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00.

PER QUANTO SOPRA SI INFORMA LA DIREZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

LE SEGRETERIE TERRITORIALI ED AZIENDALI

FILT-CGIL
[Signature]

FIT-CISL
[Signature]

LE SEGRETERIE TERRITORIALI E AZIENDALI

Att. 5

FILT-CGIL

FIT-CISL

Al Direttore Generale dell'Amat S.p.A.

Oggetto: Rinvio referendum del 25.09.2013.

In riferimento alla indizione del referendum del 25.09.2013 le scriventi comunicano che per motivi organizzativi lo stesso viene spostato di qualche giorno per consentire prima della svolgimento dello stesso, un'assemblea dei lavoratori interessati all'art.7 dell'accordo sul recupero chilometrico. Sarà nostra premura comunicare la nuova data di effettuazione del referendum.

Certi di un vostro pronto riscontro, porgiamo distinti saluti.

Taranto, 24/09/2013

Le Segreterie Aziendali

15/09/13

ETOLIA	
Dir.	24 SET. 2013
P	PRESIDENTE
Dir.	DIRETTORE GENERALE
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir.	DIRETTORE TECNICO
Dir.	ESERCIZIO MOVIMENTO
Dir.	AFFARI GEN./R.R./SINISTRI
Dir.	ACQUISTI/CONTRATTI
Dir.	CONTABILITA'/BILANCIO
Dir.	INFORMATICA
Dir.	PERSONALE/RETRIBUZIONI
Dir.	TECNICO
Dir.	PRODOTTI TRAFFICO
Dir.	ALTRI RAGIONERI/ECONOMICI
Dir.	STAFF QUALITA'

FIT-CGIL

FIT-CISL

All. 0)

LE SEGRETERIE AZIENDALI

FILT-CGIL

FIT-CISL

Taranto 23 ottobre 2013

All'Amministratore Unico Amat SpA

Al Direttore Generale Amat SpA

-SEDE-

Oggetto: Referendum.

Le scriventi segreterie, comunicano che, il referendum che interessa il personale dell'area amministrativa, dell'area officina/area tecnica e del portierato, non avrà più luogo. Pertanto, si confermano le determinazioni in capo all'accordo, sul recupero della produzione chilometrica del 26/06/2013 e successive modifiche all'articolo 7.

Distinti saluti.

Le Segreterie aziendali

FILT-CGIL

FIT-CISL

Egidio Marinelli

Antonio Mancuso

Stampa: 23 OTT, 2013
FILT-CGIL
FIT-CISL
Amat SpA
DIREZIONE GENERALE
P.le della Libertà, 1
70122 Taranto (TA)
Tel. 099/4441111
Fax 099/4441112
E-mail: segreteria@amat.it
Web: www.amat.it

ORDINE DI SERVIZIO n° 78 del 28/10/2013

OGGETTO: Accordi aziendali del 26 giugno 2013 e del 18 settembre 2013 (*recupero della produzione chilometrica ed assegnazione dei buoni pasto al personale del settore del Trasporto Pubblico Locale*)

Al personale del TPL
Alle OO.SS.

Si rende noto a tutto il personale interessato che con deliberazione n. 49, adottata nella seduta del 09/09/2013, il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.A ha approvato l'Accordo sindacale in oggetto, avente lo scopo di incrementare le percorrenze chilometriche nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale.

Destinatari dell'Accordo sono i *"dipendenti che operano nel settore del Trasporto pubblico locale su gomma, con esclusione, quindi, del personale addetto al settore idrovie, alla sosta tariffata ed al trasporto scolastico"*.

Il precitato Accordo, che si espone di seguito, già sottoposto, con esito positivo, al referendum dei lavoratori, è entrato in vigore dal 16 settembre 2013 e produrrà i suoi effetti per durata di n° 6 (sei) mesi.

Lo stesso potrà essere rinnovato per ulteriori periodi semestrali, a condizione che si realizzino le previsioni di maggiore produttività e redditività aziendali che ne hanno giustificato la sottoscrizione e che vi sia il consenso espresso delle parti stipulanti.

Atteso che in virtù della ottimizzazione della nuova turnazione del personale di guida applicata dal 16 settembre 2013 si generano, mediamente, maggiori prestazioni straordinarie pari a circa 15-16 minuti al giorno, secondo le previsioni dell'art. 5) dell'Accordo citato si procederà a calcolare e a remunerare, mensilmente, a favore di ogni Operatore d'esercizio, per ogni giornata di guida effettiva svolta, 15 (quindici) minuti di prestazioni straordinarie, utili ai fini del calcolo degli accantonamenti al T.F.R.

Fin dalle correnti competenze di ottobre il totale delle predette prestazioni straordinarie retribuite sarà esposto sul cedolino paga in corrispondenza del codice "866"; dalle competenze di novembre p.v. il dato sarà esposto anche sul libro unico, in corrispondenza del codice "166".

Al termine del ciclo di 17 settimane si procederà al conguaglio delle prestazioni dovute e rese nell'arco multiperiodale di riferimento, portando in deduzione lo straordinario strutturale remunerato mensilmente (ossia i 15 minuti/giorno di guida effettiva). In caso di differenze a credito dell'Azienda, le stesse saranno compensate, se di importo inferiore a € 50,00, in un'unica soluzione con le competenze del mese successivo, ovvero in rate da € 50,00 ciascuna con le competenze dei mesi successivi, sino a totale assorbimento.

A fronte delle misure previste dagli articoli 4) (Riorganizzazione dell'attività di rimessaggio) e 5) (Ottimizzazione dei turni di guida) dell'Accordo in esame, le cui modalità di attuazione sono state illustrate al personale interessato con l'Ordine di servizio n° 64 del 19 settembre 2013, l'art. 6) dell'Accordo prevede l'assegnazione giornaliera di buoni pasto del valore di € 5,00, a favore degli Operatori di esercizio che svolgono mansioni di guida effettiva in linea.

Secondo le previsioni dell'art. 6), condizioni indispensabili per l'erogazione del buono pasto al personale di guida sono *"la presenza effettiva in servizio e l'assegnazione di turni di guida in linea delle seguenti tipologie"*:

- "Frazionato" di qualsiasi durata;
- "Interd" di durata almeno pari a 6 ore e 41 minuti o anche di durata inferiore, a condizione, tuttavia, che sia seguito o preceduto da prestazioni di guida effettiva assegnate a titolo di prestazione straordinaria, la cui durata, sommata a quella del turno assegnato, raggiunga l'orario complessivo di almeno 6 ore e 41 minuti.

Per quanto riguarda, invece, il restante personale del Trasporto Pubblico Locale beneficiario dell'Accordo, con esclusione di quello dichiarato inidoneo, in via temporanea o permanente, alle mansioni di origine e non riqualficato (fatti salvi, tuttavia, gli Operatori di esercizio dichiarati permanentemente inidonei, in possesso di parametro retributivo almeno pari al 175 e anzianità di servizio superiore a 25 anni), nell'art 7) dell'Accordo in esame è stata individuata, quale condizione per l'assegnazione del buono pasto giornaliero, lo svolgimento di una giornata di prestazione effettiva di durata almeno pari a 8 (otto) ore, caratterizzata da un'interruzione per la pausa pranzo di durata compresa tra 30 e 120 minuti ed una ripresa pomeridiana di almeno tre ore.

In data **18 settembre 2013** è stato raggiunto con le OO.SS. un successivo Accordo con il quale, in relazione alla diverse categorie di lavoratori interessati, ai fini della corresponsione del buono pasto è stata integrata la disciplina prevista dall'art. 7) nei termini di seguito indicati:

- a) a parziale modifica dell'Accordo sindacale del 14/06/1995 vigente in materia di settimana corta, il personale amministrativo ed ausiliario operante nel settore del trasporto su gomma, ivi compresi gli autisti di direzione ed il personale inidoneo riqualficato non rientrante nei successivi turni, potrà osservare la pausa pranzo prevista (di durata compresa tra 30 e 120 minuti) nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 14:00, fermo restando, nella giornata lavorativa, lo svolgimento di una prestazione effettiva di durata di almeno 8 (otto) ore, con una ripresa pomeridiana di almeno 3 (tre) ore. Tale la fascia oraria deve intendersi come fascia oraria in cui deve avere *"inizio"*, e non necessariamente concludersi, la pausa

pranzo. Rientra nella disciplina di cui al punto a) tutto il personale aziendale del settore TPL che svolge mansioni "impiegatizie", anche qualora non appartenente ad un'Area Amministrativa e non destinatario dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta;

- b) in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dall'art. 7) dell'Accordo aziendale del 26/06/2013, il personale che svolge le mansioni di Coordinatore di Esercizio e di Addetto all'Esercizio dovrà rendere una prestazione giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa. Analogo criterio dovrà essere applicato per la corresponsione del buono pasto ai seguenti lavoratori:
- 1) addetti al furgone di pronto intervento;
 - 2) addetti alle mansioni di verificatore titoli di viaggio, capolinea e manovratore;
- c) in aggiunta alle ipotesi già disciplinate dall'art. 7) dell'Accordo aziendale del 26/06/2013, il personale riqualificato addetto al servizio di portierato dovrà rendere una prestazione lavorativa giornaliera complessiva pari ad almeno 8 (otto) ore, senza necessità di pausa, qualora vi sia scopertura del turno che precede o segue quello assegnato;
- d) il personale dell'Area Tecnica ed i distributori dell'Ufficio Magazzino dovranno rendere, nell'arco della giornata, una prestazione lavorativa complessiva di almeno 8 (otto) ore, con una pausa di almeno 30 minuti e non superiore a 120, da effettuare secondo l'organizzazione del reparto, a prescindere dalla durata della ripresa.

Allo stato l'Accordo del 18 settembre 2013 (per il quale le parti hanno previsto la stessa validità temporale dell'Accordo sindacale del 26/06/2013) è in fase di ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Si rende noto che, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, l'incarico per la fornitura dei "buoni pasto" al personale è stato affidato temporaneamente alla Società "Qui Group".

Il servizio in questione sarà effettuato attraverso i cd. "buoni pasto elettronici", mediante una tessera magnetica individuale ove sarà caricato on line il valore dei buoni pasto maturati mensilmente.

A breve si procederà alla consegna delle tessere al personale interessato ed alla emissione di apposito comunicato informativo.


IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Viatichecchia)